



POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO

Via Rasa, 9 – 36016 Thiene (Vicenza)
Tel. 0445/801411 - Fax 0445/801444

Allegato A)

PROTOCOLLO D'INTESA SUI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI DA GARANTIRE IN CASO DI SCIOPERO

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 09 del 11/04/2025

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Individuazione dei servizi essenziali e contingenti di personale
- Art. 3 Personale contingentato
- Art. 4 Norma finale

Art. 1 Oggetto

1. Il presente protocollo d'intesa disciplina l'attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 12 giugno 1990 n. 146 s.m.i. e nell'accordo collettivo nazionale del 19 settembre 2002 in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, individuando il contingente di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili nell'ambito del servizio di Polizia Locale del Consorzio Nordest Vicentino.

Art. 2 Individuazione dei servizi essenziali e contingenti di personale

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali individuati, il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni ritenute indispensabili.

2. A tal fine le OO.SS., nel rispetto di quanto stabilito dagli accordi nazionali in materia, devono comunicare ogni sciopero, nonché la sua durata, con preavviso minimo di 10 giorni. Ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 146/90 s.m.i. il preavviso minimo e la indicazione della durata dello sciopero non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

3. Il Consorzio Nordest Vicentino, esonerando a tal fine i relativi contingenti di personale, garantisce in caso di sciopero del personale dipendente, i seguenti servizi pubblici essenziali collegati alla funzione di Polizia Locale, già erogati in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero, al fine di assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

- attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori;
- attività di rilevazione dei sinistri stradali;
- attività di centrale operativa;
- assistenza al servizio rete stradale, in caso di sgombero della neve;
- assistenza al servizio di protezione civile, in caso di calamità naturali.

4. Al fine di garantire i servizi di cui al comma 1 si prevede il seguente personale da mantenere in servizio per i turni del quadrante mattina e pomeriggio:

- n. 1 Ufficiale di Polizia Locale;
- n. 6 operatori;
- n. 1 operatore di Centrale Operativa.

quadrante serale/notturno

- n. 1 operatore di Centrale Operativa
- n. 4 operatori di cui 1 Ufficiale

5. Le parti concordano che, comunicata la data dello sciopero da parte delle OO.SS., il rilascio di autorizzazioni a ferie, riposi compensativi o ad ore di recupero, per la medesima data, sia motivato da reali ed oggettive necessità personali.

6. Il Consorzio provvederà, nel rispetto dell'accordo decentrato, ad individuare nominativamente i dipendenti tenuti alle prestazioni indispensabili e quindi esonerati dallo sciopero, possibilmente con criteri di rotazione.

7. Cinque giorni prima dello sciopero, il Consorzio comunicherà alle OO.SS. l'elenco nominativo dei dipendenti contingentati; entro lo stesso termine comunicherà ai singoli lavoratori lo stato di "contingentamento", indicando anche quali prestazioni saranno tenuti a fornire.

Art. 3
Personale contingentato

1. I dipendenti individuati ai sensi dell'articolo precedente, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, possono esprimere all'Amministrazione la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo, nel caso sia possibile, la loro sostituzione, che avverrà rispettando il criterio di rotazione, se fattibile.

2. Il personale precettato dallo sciopero può essere utilizzato esclusivamente per le prestazioni ritenute indispensabili individuate dal presente accordo, sulla base di quanto indicato dal contratto collettivo nazionale vigente.

Art. 4
Norma finale

1. Per tutte le materie non disciplinate dal presente accordo, si fa espresso rinvio alle norme di Legge e agli Accordi Nazionali in materia, nel tempo vigenti.

2. Copia del presente accordo verrà inviata a cura del Consorzio alla Commissione di Garanzia ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge 146/90 s.m.i.

Fatto, letto e sottoscritto in data 26/03/2025

Le OO.SS.

LE RSU

f.to Elena Tonelli CISL FP

f.to Moreno Toniollo UIL FPL

f.to Leonardo Meneghini UIL FPL

f.to Massimo Simonato CISL FP

f.to Federico Dal Ponte CISL FP

Parte pubblica

Il Presidente f.to Filippo Colombara

Componente f.to Thomas Bertoncello